REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/91 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1991

recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesta dell'approvazione delle disposizioni che completano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti del codice NC 2205 occorre prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1372/90 [4]; che inoltre l'esperienza acquisita dimostra che tale proroga non rischia di creare alcun inconveniente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1990 è sostituita da quella del 31 dicembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.
[4] GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 5.